

n. 393/2021 RG



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Guido Santoro	Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono	Consigliere
Dott. Dario Morsiani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato

DA

EDI MARIA (C.F.
CRISTOFARO

con l'avv. prof. **MARCO DE**

Parte appellante

CONTRO

ASSOCIAZIONE

(C.F. con l'avv.

Parte appellata

Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito. Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verona, depositata in data 21.1.2021 nel procedimento n. 10346/19 RG.



Conclusioni delle parti

Per parte appellante

In via preliminare di rito: accertare la carenza di capacità giuridica e di “capacità di essere parte” in capo all’Associazione _____ già estintasi all’atto dell’avvio del contenzioso, e conseguentemente caducare ogni pronuncia di riconoscimento di suoi presunti crediti, disconoscere ogni debito della Dr.ssa Edi Maria _____ a tale titolo e revocare il decreto ingiuntivo n. 4601/2019 del Tribunale di Verona, oltre che riformare l’ordinanza di primo grado ove ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Associazione

In via principale di merito: in accoglimento del primo motivo d’appello, riconoscersi la totale assenza di un qualunque “rapporto causale sottostante” la promessa di pagamento azionata dall’Associazione _____ con conseguente nullità/inefficacia della stessa, e conseguentemente disconoscere ogni debito della Dr.ssa Edi Maria _____ a tale titolo e revocare il decreto ingiuntivo n. 4601/2019 del Tribunale di Verona, oltre che riformare l’ordinanza di primo grado ove ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Associazione

In via consequenziale di merito: in accoglimento del secondo e terzo motivo d’appello, riconoscere l’inidoneità della “causa di riconoscenza” a costituire idoneo “rapporto causale sottostante” la promessa di pagamento azionata dall’Associazione _____ prendendo atto di come tale finalità possa alternativamente costituire fondamento di una donazione (nulla per difetto di forma ovvero perché avente ad oggetto beni futuri) o di un’obbligazione naturale, comunque non coercibili nei confronti della Dr.ssa Edi Maria _____ e conseguentemente disconoscere ogni debito della Dr.ssa Edi Maria _____ a tale titolo e revocare il decreto ingiuntivo n. 4601/2019 del Tribunale di Verona, oltre che riformare l’ordinanza di primo grado ove ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Associazione

In via subordinata di merito: in accoglimento del quarto motivo d’appello, dichiarare la nullità del “rapporto causale sottostante” *in thesi* alla promessa di pagamento azionata dall’Associazione _____ per contrarietà a norme imperative ovvero ad ordine pubblico o buon costume, e conseguentemente disconoscere ogni debito della Dr.ssa Edi Maria _____ a tale titolo e revocare il decreto ingiuntivo n. 4601/2019 del Tribunale di Verona,



oltre che riformare l'ordinanza di primo grado ove ha accolto la domanda riconvenzionale dell'Associazione

In estremo subordine: in accoglimento del quinto motivo d'appello riformarsi l'ordinanza impugnata ove ha condannato la Dr.ssa al versamento delle spese di lite con una duplicazione delle fasi di studio ed introduttive, quantificandole su uno scaglione erroneo, nonché applicando un ingiustificato aumento del 30% dei compensi per la fase di trattazione;

In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali del doppio grado.

Per parte appellata

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c. per i motivi meglio esposti in narrativa;

In via preliminare di rito:

- accertare e dichiarare la capacità giuridica e di essere parte in capo all'Associazione per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare integralmente le doglianze della controparte sul punto;

Nel merito, in via principale:

- confermare l'ordinanza del Tribunale di Verona n. 10346/2019, pubblicata il 15.01.2021 nonché il decreto ingiuntivo n. 4601/2019, e, quindi, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e, comunque, rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla dott.ssa Edi Maria in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa;

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre a IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché agli accessori tutti come per legge.

MOTIVAZIONE

Fatto

Nel giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Verona, alle quali ha partecipato con una propria lista l'associazione cui era allora iscritta Edi



Maria. Dopo le elezioni il sindaco eletto, con decreto 8.7.2017, ha nominato assessore Edi Maria, su indicazione dell'associazione

In data 4.9.2017 Edi Maria ha sottoscritto una dichiarazione con la quale si è obbligata a versare mensilmente all'associazione, per tutta la durata del mandato, un importo corrispondente al 20% degli emolumenti netti dalla stessa percepiti quale "*indennità di funzioni o gettoni di presenza*" in relazione alla carica di assessore comunale.

Dal settembre 2017 fino a marzo 2018 Edi Maria ha versato all'associazione somme complessivamente pari ad € 4.000,00; in seguito ha interrotto i versamenti. La è rimasta in carica come assessore fino al 23.11.2020, quando il Sindaco ha revocata il suo incarico.

Giudizio di primo grado

Con atto di citazione Edi Maria ha convenuto l'associazione davanti il Tribunale di Verona per far accertare l'inesistenza del diritto della convenuta a pretendere il pagamento delle somme correlate al detto impegno di pagamento.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

Con separato ricorso monitorio l'associazione ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona l'adozione in data 24.12.2019 del decreto ingiuntivo n. 4601/19, con il quale è stato intimato a Edi Maria il pagamento di € 10.500,00, corrispondente alle mensilità comprese tra marzo 2018 e novembre 2019, commisurate ad una somma dovuta pari ad € 500,00 per mese.

Edi Maria ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento n. 958/20 RG) svolgendo le medesime argomentazioni già oggetto della citazione con la quale ha introdotto l'azione di accertamento negativo e aggiungendone di ulteriori.

Si è costituita in giudizio l'associazione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle mensilità dovute a far data dal mese di dicembre 2019, fino alla cessazione dell'incarico.



I procedimenti sono stati riuniti. Con ordinanza 27.10.2020 il giudice istruttore ha disposto la conversione del rito da ordinario a sommario ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c.

Con l'ordinanza qui appellata il Tribunale ha rigettato le domande di Edì Maria e condannato la stessa a versare, oltre alle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche l'ulteriore somma di € 6.000,00, corrispondente a quanto dovuto dal mese di dicembre 2019 fino a novembre 2020. La è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.

Giudizio d'appello

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona propone appello Edì Maria, insistendo per il rigetto delle pretese dell'associazione nei suoi confronti. L'appellante ha anche chiesto, in via preliminare, che venisse accertata la carenza di capacità giuridica e di capacità di essere parte nel processo in capo all'associazione in quanto già estintasi all'atto dell'introduzione del giudizio monitorio.

L'associazione si è costituita in causa chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

All'udienza del 1.3.2022, tenutasi con le forme di cui all'art. 221 comma 4 DL n. 34/2020, le parti hanno precisato le conclusioni.

Motivi d'appello

1) Con il primo motivo l'appellante censura la parte dell'ordinanza impugnata nella quale la causa dell'obbligazione dedotta in giudizio è stata correlata alla designazione dell'appellante quale assessore. Sostiene parte appellante che tale fatto costituirebbe solo l'occasione in cui venne sottoscritta la dichiarazione di impegno ma non connoterebbe la causa giuridica del negozio. Non si potrebbe cioè individuare in tale nomina la "ragione di scambio" del negozio, sia per la discrasia temporale sussistente tra nomina e dichiarazione (sottoscritta quando l'attribuzione dell'incarico alla era già acquisita), sia per l'indipendenza reciproca dei due atti, giacché evidentemente il Sindaco ha nominato l'appellante a prescindere dalla sua



promessa di pagamento in favore dell'associazione, né ha provveduto a revocare tale incarico pur dopo che l'impegno di pagamento ha cessato di essere onorato. Pertanto la nomina sindacale e la promessa unilaterale, rileva l'appellante, non possono considerarsi come componenti di un'operazione unitaria, volta a perseguire finalità comuni. Né l'appellata ha dedotto l'esistenza di un accordo pregresso che la promessa unilaterale avrebbe consacrato.

La promessa di pagamento, evidenzia l'appellante, non può considerarsi alla stregua di un'autonoma fonte di obbligazione e necessita, per essere ritenuta valida, di una causa. Non essendovi alcun vincolo giuridico preesistente, e dato che l'impegno è stato assunto spontaneamente e non nell'ambito di un rapporto di scambio con la nomina ad assessore, non rimarrebbe, ad avviso dell'appellante, che ricondurre l'impegno ad un mero spirito di riconoscenza della verso l'associazione, così individuando l'oggetto dell'impegno nell'elargizione di un contributo volontario. L'atto andrebbe pertanto letto come una liberalità connotata da intento di riconoscenza.

2) Con il secondo motivo d'appello viene lamentato il fatto che il primo giudice, una volta appurato che *“nel nostro ordinamento, la riconoscenza non può mai essere idonea causa obbligandi ma al più connotare un atto di liberalità in termini di donazione remuneratoria, soggetta agli ordinari requisiti di forma e di sostanza degli atti donativi”*, non ha rilevato la nullità della donazione per difetto delle forme prescritte dall'art. 782 c.c. e per violazione del divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c.

L'appellante ha precisato che la donazione non potrebbe considerarsi di modico valore, se non considerando ciascuna dazione mensile come singola donazione, al che conseguirebbe la piena facoltà dell'appellante di interrompere le elargizioni.

3) Con il terzo motivo di doglianza l'appellante evidenzia come, in subordine, i pagamenti effettuati dovrebbero qualificarsi come esecuzione di un'obbligazione naturale incoercibile, essendo essi frutto di una spontanea risoluzione del *solvens*. Tale qualificazione dell'obbligazione cui la avrebbe inteso conformarsi non sarebbe trasformata in obbligo



giuridico coercibile dalla sua trasfusione in una promessa di pagamento, con la quale può solo essere confermato un preesistente rapporto fondamentale.

L'appellante richiama altresì l'art. 24 c.c. in tema di obblighi assunti dall'associato verso l'associazione non riconosciuta e di persistenza degli stessi dopo la fuoriuscita dalla compagine, ritenendo che, nel caso di associazione di tendenza e di recesso motivato da ragioni di dissenso, l'efficacia del recesso dovrebbe essere comunque immediata.

4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante sostiene che, ove non si volesse riconoscere nell'impegno di cui alla dichiarazione del 4.9.2017 un mero intento di riconoscenza, e si ritenesse che esso sia parte di un accordo tra debitore e creditore, si sarebbe di fronte ad un accordo nullo per illiceità della causa. Ciò in relazione all'art. 54 comma 2 Cost., che prescrive che i cittadini investiti di cariche pubbliche vi adempiano "con disciplina ed onore", nonché con riguardo all'art. 97 Cost e all'art. 77 del TU degli enti locali, che intendono garantire a tali cittadini la disponibilità di un'indennità tale da espletare l'incarico liberi da preoccupazioni economiche, evitando che l'accesso alle cariche pubbliche sia di fatto consentito solo ai cittadini abbienti.

5) Con il quinto motivo d'appello viene chiesta la riforma del capo relativo alla regolazione delle spese di lite che il Tribunale, nell'opinione dell'appellante, avrebbe liquidato in misura eccessiva.

6) Con il sesto motivo di gravame viene evidenziato che, come si dovrebbe ricavare da un articolo di stampa dimesso, l'associazione si sarebbe estinta nel settembre 2019, quindi prima ancora di agire in via monitoria contro l'appellante: dal che deriverebbe l'insussistenza della capacità giuridica e processuale dell'appellata.



Questioni preliminari

L'ultimo motivo di impugnazione formulato dall'appellante investe il tema della capacità dell'associazione di agire in giudizio, venendo messo in dubbio che l'associazione esistesse quando ha depositato il ricorso monitorio dal quale è scaturito il presente procedimento.

La deduzione sul punto è sfornita di prova. Quanto sostiene l'appellante circa la dedotta estinzione dell'associazione dovrebbe essere desunto da un articolo di giornale del 13.9.2019 nel quale viene annunciata l'imminente confluenza dell'associazione in un diverso soggetto. Nel costituirsi, l'appellata, che in fase monitoria aveva depositato l'atto costitutivo e lo Statuto, ha dedotto di esistere ancora come autonomo soggetto. L'articolo di stampa prodotto non è sufficiente a provare il contrario, né analogo riscontro può derivarsi dal fatto che non risultino beni immobili intestati all'associazione nei Registri Immobiliari, dato che il patrimonio dell'associazione potrebbe non comprendere immobili.

Ragioni della decisione

1) Il primo motivo d'appello è fondato.

Parte appellante pone l'accento sulla necessità che sia individuata la causa della dichiarazione del 4.9.2017 con la quale Edi Maria si è obbligata alla corresponsione mensile di determinate somme all'associazione. Nell'ordinanza appellata lo scrutinio della causa del negozio si incentra sul collegamento evidente che vi è tra la dichiarazione di impegno e l'indicazione che ha dato al Sindaco eletto affinché la propria associata venisse nominata assessore. Considerato che tale indicazione sarebbe stata determinante per la attribuzione alla della carica di assessore comunale, si spiegherebbe con questo *“come ella abbia poi inteso fornire un sostegno economico alla associazione di cui non solo, come da lei riferito in atto di citazione, aveva condiviso ideali e finalità ma che l'aveva anche appoggiata fattivamente a quel fine”*.

Queste considerazioni non chiariscono appieno quale sia la causa che il giudice veronese ha ritenuto essere alla base del negozio in esame. Se il Tribunale avesse inteso sottolineare la



volontà della di dare segno della propria riconoscenza verso l'associazione, ciò in ogni caso non escluderebbe il carattere liberale della risoluzione adottata. E tuttavia l'ordinanza continua escludendo espressamente *“che la promessa in esame sia stata rilasciata per spirito di liberalità ... o che possa qualificarsi come obbligazione naturale”*.

Non sembra però si possa validamente sostenere un nesso di corrispettività tra indicazione del movimento in vista della nomina assessorile e impegno ad effettuare i versamenti: non solo perché tale nesso dovrebbe emergere dal contenuto della promessa unilaterale (che in tale prospettiva si configurerebbe come parte di un'operazione negoziale bilaterale più complessa), ma anche perché si porrebbe un evidente questione in ordine alla liceità di un simile patto, con il quale si verrebbe ad introdurre inammissibilmente una logica economica di scambio nell'ambito di scelte politiche e di governo della cosa pubblica (né, d'altronde, l'appellata sostiene di avere designato l'appellante per la nomina ad assessore in cambio o in vista dell'obbligo di contribuzione da costei assunto, di lì a poco, nei riguardi dell'associazione).

E' nel giusto parte appellante, quindi, ove afferma che l'indicazione dell'associazione e la successiva nomina ad assessore della costituiscono solo l'occasione della promessa unilaterale ma non ne connotano la causa. Più coerente con la vicenda in esame appare una ricostruzione che colleghi la causa della promessa all'adesione di Edi Maria all'associazione Rilasciando una dichiarazione di impegno l'appellante ha cioè inteso specificare le modalità con le quali ella avrebbe dato forma, nei mesi successivi, alla contribuzione economica al funzionamento dell'associazione cui, di regola, ogni associato è chiamato. Il riferimento dell'atto di impegno all'indennità di carica che la promittente avrebbe ricevuto in forza della carica ricoperta va interpretato quindi come conseguenza del rapporto di proporzionalità che è normale vi sia tra i redditi del contribuente e l'entità del contributo nonché della correlazione tra l'indennità percepita dall'obbligato ed il progetto politico che dividevano l'associazione e l'associata, di cui la partecipazione della alla giunta comunale è stata espressione.

Se quindi Edi Maria ha assunto l'impegno ad effettuare versamenti periodici in favore dell'associazione quale forma di contribuzione all'associazione, occorre



comprendere se tale risoluzione sia stata frutto di una spontanea decisione della stessa o se abbia costituito l'esecuzione di un accordo pregresso tra i soci. Interpretata in questa seconda accezione, la dichiarazione unilaterale di impegno non costituirebbe autonoma fonte di obbligazione ma atto confermativo di un preesistente rapporto, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del destinatario della *contra se pronuntiatio* dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (in questi termini Cass. SSUU n. 6459/20, rv. 657212, in materia di *pactum fiduciae*). In accordo con il consolidato insegnamento della Cassazione, *“l'obbligazione risultante e dichiarata nella promessa unilaterale di pagamento è la stessa obbligazione, od una delle obbligazioni, di un rapporto giuridico esistente fra promittente e promissario, ed appunto per questo trova la sua causa debendi nel rapporto giuridico la cui costituzione è preesistente o coesistente con la dichiarazione negoziale unilaterale”* (Cass. n. 3929/74, rv. 372488; n. 7787/10, rv. 612275; n. 2091/22, rv. 663945).

La *relevatio ab onere probandi* conseguente al rilascio della promessa di pagamento non comporta, tuttavia, l'esonero del creditore dall'onere di allegare l'esistenza ed i termini del rapporto fondamentale. Non è sufficiente considerare il dato pacifico dell'adesione dell'appellante all'associazione per ritenere che ella avesse assunto un obbligo di contribuzione economica nei termini per cui è causa, atteso che le modalità di versamento dei contributi corrisposti dagli associati all'associazione non riconosciuta possono essere molteplici e che nulla è stato indicato in ordine alla presenza nello Statuto associativo di disposizioni in materia. Sul punto le deduzioni di parte appellata in questa sede sono tardive e quindi non ammissibili. Non risulta infatti che nel processo di primo grado sia stata rappresentata l'esistenza di un accordo *“stipulato tra tutti i membri dell'Associazione in una riunione che aveva avuto luogo prima delle elezioni, e non aveva pertanto riguardato soltanto la dott.ssa bensì anche tutti gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio assenso a concorrere per le cariche politiche comunali”* (pag. 10 della comparsa di costituzione in appello): accordo che è stato prospettato solo in questa sede.

A fronte di una promessa di pagamento non titolata e dell'assenza di ammissibili specificazioni nelle difese della creditrice in ordine all'esistenza di un accordo bilaterale o plurilaterale pregresso che costituisse premessa e giustificazione causale dell'atto di impegno,



non può non essere consentito all'obbligato di far fronte all'onere su di esso gravante ai sensi dell'art. 1988 c.c. limitandosi ad allegare, come ha fatto, la natura liberale del negozio: prospettazione in sé compatibile con il testo della dichiarazione.

Esclusa ogni altra plausibile giustificazione causale dell'atto negoziale, pertanto, deve assumersi che alla sua base vi sia la scelta della dichiarante di contribuire volontariamente all'associazione mediante un atto liberale, costituito dall'assunzione volontaria di un obbligo avente ad oggetto prestazioni periodiche (art. 772 c.c.). Edi Maria ha cioè assunto su di sé l'obbligo di effettuare versamenti periodici, non essendovi obbligata, per mero spirito di liberalità e come forma di donazione ("*contributo volontario*", come da causale indicata nei bonifici eseguiti) in favore dell'associazione cui, anche in tal modo, ella ha inteso testimoniare il proprio appoggio.

2) Anche il secondo d'appello è fondato.

La donazione è valida solo se eseguita con le forme prescritte *ad substantiam* dall'art. 782 c.c., che nella presente fattispecie non sono state adottate.

Non può parlarsi di donazione di modico valore, considerato che l'esecuzione dell'obbligo ha comportato il versamento di € 500,00 ogni mese e quindi € 6.000,00 annui, a fronte di redditi dichiarati al Fisco dalla nello stesso periodo, pari a circa € 25.000,00 annui nel 2017 e a circa € 52.000,00 annui nel 2018, come si ricava dai modelli 730 dimessi in primo grado da sub docc. 17 e 19.

La donazione è quindi nulla per difetto di forma e, di conseguenza, Edi Maria nulla deve all'associazione appellata.

Conclusioni e spese

L'accoglimento dei primi due motivi d'appello rende superflua la trattazione dei successivi.

Vanno accolte le domande proposte in primo grado da Edi Maria, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande riconvenzionali di parte appellata.



All'accoglimento dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellata a rifondere l'appellante delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verona, depositata in data 21.1.2021 nel procedimento n. 10346/19 RG:

- 1) dichiara la nullità della promessa di pagamento datata 4.9.2017 a firma Edi Maria, azionata dall'associazione e, per l'effetto, dichiara che Edi Maria nulla deve all'associazione in forza di tale promessa di pagamento;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 4601/2019 del Tribunale di Verona e rigetta le domande riconvenzionali formulate in primo grado dall'associazione
- 3) condanna l'associazione a rifondere a Edi Maria le spese di difesa dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.439,00 – di cui € 4.500,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario – e, quanto al presente grado, in € 4.752,50 – di cui € 3.800,00 per compensi, € 382,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA.

Venezia, 31 maggio 2022

IL PRESIDENTE

dott. Guido Santoro

L'ESTENSORE

dott. Dario Morsiani

